

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	97
ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2020. 2020 – Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 maggio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dell'interno e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, in base alla relazione tecnica testé depositata dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2207, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai

sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

dalle disposizioni della Convenzione in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia in considerazione della natura prevalentemente programmatica della maggior parte delle norme della Convenzione stessa – la quale mira ad elevare gli standard di protezione, senza fornire puntuali prescrizioni in ordine alle modalità con le quali gli Stati membri debbano raggiungere gli obiettivi indicati – sia perché numerose delle citate disposizioni risultano confermate di norme già vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente;

in particolare, le disposizioni di cui al Capo I (articolo 1) della Convenzione e al Capo II (articoli 2 e 3), che riguardano, rispettivamente, « Definizioni » e « Ambito di applicazione », risultando meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, di cui all'articolo 2087 del codice civile e al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Capo III (articoli da 4 a 6) recante « Principi fondamentali », che impone tra l'altro agli Stati parte di adottare un approccio incentrato sulla « prospettiva di genere » per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro, risulta in linea con quanto già prescritto dalla legislazione vigente;

con specifico riferimento alla garanzia di attività di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenze e molestie, di cui al paragrafo 2, lettera *h*), dell'articolo 4 del citato Capo III, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente

destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui alla lettera *h*) del paragrafo 2 dell'articolo 4 e alla lettera *h*) dell'articolo 10 della Convenzione in oggetto, ma che comunque tali profili vengono già verificati nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000;

le disposizioni del Capo IV (articoli da 7 a 9), concernente « Protezione e prevenzione », risultano meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, ad esempio, nel caso degli obblighi di informazione in favore dei lavoratori, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *d*), della Convenzione, che risultano già previsti dall'articolo 37 del citato Testo Unico;

il Capo V (articolo 10), concernente « Verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento », trova piena corrispondenza nella legislazione vigente;

in questo quadro, la tutela giurisdizionale delle vittime potrà essere garantita attraverso le misure di sostegno legale, sociale, medico e di risarcimento indennitario già previste a legislazione vigente;

in particolare, il decreto ministeriale 22 novembre 2019, da un lato, ha reso maggiormente fruibile, per una platea più ampia di destinatari, l'indennizzo alle vittime e loro aventi causa, previsto dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016, dall'altro lato, lo ha aggiornato al fine di renderlo più adeguato in ragione degli stanziamenti esistenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici di cui alla medesima legge n. 122 del 2016, come successivamente rifinanziato;

con specifico riferimento alla garanzia che gli ispettorati del lavoro siano

abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, come previsto dalla lettera *h*) dell'articolo 10, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di un'attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui alla lettera *h*) del paragrafo 2 dell'articolo 4 e alla lettera *h*) dell'articolo 10 della Convenzione in oggetto, ma che comunque tali profili vengono già verificati nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000;

il Capo VI (articolo 11) concernente « Orientamento, formazione e sensibilizzazione » risulta completamente in linea con la legislazione vigente, giacché sono già disponibili per i datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, misure di orientamento e formazione sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresa la violenza e la molestia di genere, da realizzare attraverso le somme che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità destina al « piano contro la violenza sulle donne », finalizzato alla promozione dei diritti delle donne anche quali lavoratrici;

il Capo VII (articolo 12), che reca « Modalità di applicazione », ribadendo sostanzialmente le precedenti disposizioni convenzionali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

anche il Capo VIII (articoli da 13 a 20), che detta « Disposizioni finali » di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata, infine, la necessità di inserire dopo l'articolo 2 del presente provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dalla

sua attuazione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per cui si afferma che il provvedimento in esame non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. In proposito osserva che non possa considerarsi neutra dal punto di vista finanziario la previsione di una maggiore attività in capo all'Ispettorato nazionale del lavoro. Ritiene, piuttosto, che, se così fosse, sarebbe inevitabile che altre fondamentali attività svolte dallo stesso Ispettorato verrebbero meno. A maggior ragione evidenzia, infine, che l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui agli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016 non possa essere garantito senza prevedere ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che l'indennizzo previsto dagli articoli 11 e seguenti della legge n. 122 del 2016 è già adeguatamente finanziato a legislazione vigente e che la ratifica della

Convenzione in oggetto non comporterà un ampliamento della platea dei beneficiari. Quanto all'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nel ricordare che negli ultimi anni si è proceduto ad effettuare maggiori assunzioni presso tale organismo, conferma che essa non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito precisa che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che i controlli previsti dalla Convenzione in oggetto vengono già effettuati nell'ambito della sua ordinaria attività di vigilanza per il cui svolgimento è previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento iniziale pari a euro 9.500.000.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria in un provvedimento non garantisce che le disposizioni contenute in esso non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari. Al riguardo fa presente che spesso accade che le disposizioni rimangono inattuato per assenza di risorse o che si sottraggono risorse ad altre attività per dare attuazione

a previsioni corredate di clausole di invarianza finanziaria.

Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi all'intervento dell'onorevole Comaroli, ritiene che se l'Ispettorato nazionale del lavoro sarà chiamato a svolgere ulteriori attività ad invarianza di risorse vuol dire o che in precedenza tale organismo disponeva di risorse eccessive o che in futuro non sarà in grado di svolgere le nuove attività ad esso affidate e, in questo caso, la ratifica della Convenzione in esame resterà un mero esercizio di stile senza conseguenze nella vita reale dei lavoratori e delle lavoratrici.

Beatrice LORENZIN (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ricorda il lungo percorso che nelle scorse legislature le parlamentari hanno intrapreso al fine di garantire un efficace controllo delle molestie sui luoghi di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



2-511

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici

UFFICIO IX

69646

Prot. Nr. /2020

Rif. Prot. Entrata Nr. 69442/2020

Risposta a Nota: MAE00553212020-05-19 del 19 maggio
2020

Roma 20 MAG. 2020

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Proposta di Legge (Atto Camera n. 2207) concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione". Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica del provvedimento in oggetto pervenuta dal MAECI con nota in epigrafe.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce il testo della medesima relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Atto Camera 2207**RELAZIONE TECNICA*

La Convenzione OIL n. 190, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ha lo scopo di prevenire quell'insieme di pratiche e di comportamenti o la minaccia di attuarli, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico a coloro che operano nel mondo del lavoro, inclusi la violenza e le molestie di genere. In considerazione della natura prevalentemente programmatica della maggior parte delle norme della Convenzione - la quale mira ad elevare gli standard di protezione, senza fornire puntuali prescrizioni in ordine alle modalità con le quali gli Stati membri debbano raggiungere gli obiettivi indicati - e tenuto conto, altresì, che numerose disposizioni della stessa Convenzione risultano confermativa di norme già vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente, si può affermare che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle disposizioni della suddetta Convenzione.

Le disposizioni di cui al Capo I (articolo 1) della Convenzione e del Capo II (articoli 2 e 3) riguardano rispettivamente le definizioni e l'ambito di applicazione della Convenzione.

L'articolo 1, in particolare, concerne le definizioni di violenza e molestie in generale (intese come quell'insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di attuarli, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico) e di violenza e molestie di genere (cioè la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali). Gli articoli 2 e 3, relativi all'ambito di applicazione della Convenzione, concernono la nozione di "lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro" nonché la definizione della tipologia di rischi che il trattato in esame mira a prevenire (violenze e molestie che si verifichino in occasione del lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro).

Dalle predette disposizioni, in quanto meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia (in particolare all'art. 2087 ce. ed al dlgs 81/2008 ed. TU sicurezza sul lavoro), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo III (articoli 4-6) concerne i "Principi fondamentali".

In particolare l'articolo 4 impone agli Stati parte di adottare un approccio incentrato sulla "prospettiva di genere" per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro, elencando, al paragrafo 2 lettere da a) ad h), una serie di disposizioni che gli Stati debbono prevedere ai fini anzidetti. Il nostro ordinamento risulta completamente allineato a quanto richiesto (si vedano, in proposito, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 15, 28, 36 e 37 TU citato, l'articolo 1 commi 218 e 220 l. 205/2017 e l'articolo 12 l. 122/2016). L'art. 4 della Convenzione, in particolare, trova corrispondenza anche nella disciplina interna in materia di reintegro del posto di lavoro per licenziamento illegittimo.

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 4, par. 2, lettera c) (attuazione di misure di prevenzione e contrasto), si rappresenta che la disposizione è meramente confermativa degli articoli 2 comma 1 lettera n), 15 e 28 comma 2 del TU in materia di sicurezza sul lavoro. La successiva lettera d) della norma convenzionale in esame trova piena corrispondenza nell'art. 6 comma 8 del TU, che illustra i compiti della Commissione consultiva permanente per la tutela della salute dei lavoratori, mentre la lettera g) è conforme agli articoli 36 e 37 del medesimo TU e la lettera h) all'art. 6 del TU. Con specifico riferimento alla garanzia di attività di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenze e molestie, di cui alla già richiamata lettera h) dell'articolo 4, si fa presente che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui agli articoli 4, lettera h) e 10, lettera h) della Convenzione OIL n.190. Questi ultimi sono destinati però a verifica nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza che, per l'anno in corso, prevede uno stanziamento iniziale da previsione di bilancio di € 9.500.000,00 (U.1.03.02.02.002.001 indennità di missione e trasferta).

Analogamente l'art. 5 della Convenzione, relativo all'obbligo per gli Stati di promuovere la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva, nonché di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio, compreso il lavoro minorile, già risulta allineato ai principi del nostro ordinamento in materia. Il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impegno e professione, contemplato dal successivo art. 6 della Convenzione, risulta, tra l'altro, salvaguardato dalla normativa interna dettata dal d.lgs. 198/2006, che disciplina i compiti dei Consiglieri di parità.

Dalle predette disposizioni del Capo III, in quanto meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo IV (articoli 7-9) concerne la "Protezione e prevenzione".

Le predette disposizioni convenzionali chiariscono, in larga misura, la portata dei precedenti articoli della Convenzione, soprattutto laddove puntualizzano quali debbano essere le misure adeguate a prevenire la violenza e le molestie sul lavoro. Il nostro diritto interno contiene norme corrispondenti alle suddette disposizioni convenzionali; si pensi, in particolare, al principio della massima sicurezza, a cui sono ispirati gli articoli 15 comma 1 lettere b), c), e), f) ed i) e 18 comma

1 lettera z) del TU in materia di sicurezza sul lavoro nonché a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 dello stesso Testo unico.

Anche gli obblighi di informazione in favore dei lavoratori, di cui all'art. 9 par. 1 lettera d) della Convenzione, sono già previsti dall'art. 37 del TU.

Dalle predette disposizioni del Capo IV, in quanto meramente ordinamentali e già pienamente conformi alla normativa vigente in materia, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo V (art. 10) riguarda la "verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento".

La norma convenzionale citata (art. 10), trovando piena corrispondenza, tra l'altro, nelle previsioni della legge n. 69/2019 (ed. Codice rosso), nell'art. 76 co. 4-ter DPR 115/2002 nonché nell'art. 12 l. 122/2016 in materia di indennizzo alle vittime di reato, non necessita di norme di adattamento.

Si assicura che la tutela giurisdizionale delle vittime potrà essere garantita attraverso le misure di sostegno legale, sociale, medico e di risarcimento indennitario previste dalle citate leggi.

Si evidenzia, a tale proposito, il meccanismo e le modalità di accesso all'indennizzo previsto dagli articoli 11 e ss. della legge 122 del 2016 alle vittime e loro aventi causa, reso maggiormente fruibile per una maggiore platea di destinatari e aggiornato ad opera del DM 22 novembre 2019, al fine di rendere adeguati gli importi dell'indennizzo da corrispondere ai beneficiari, proprio in ragione degli stanziamenti sul "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici di cui alla legge 122/2016", come rifinanziato a seguito dell'emanazione di successivi interventi normativi tra i quali la legge 20 novembre 2017, n. 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il predetto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno alla U.d.V. 5.1 - Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose - Azione "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia", capitolo 2982 (ex 2341) "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici".

Giova, inoltre, ricordare a titolo esemplificativo che l'articolo 5 della legge 69/2019 è finalizzato a munire il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo di Polizia Penitenziaria delle cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere. Per tali esigenze formative si utilizzano gli specifici fondi in materia di formazione del personale istituiti nell'ambito delle amministrazioni interessate.

Con specifico riferimento alla garanzia che gli ispettorati del lavoro siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, come previsto dalla lettera h) dell'articolo 10, si fa presente che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato che non sussistono allo stato risorse specificamente destinate al compimento di una attività di vigilanza avente ad oggetto i soli profili di cui agli articoli 4, lettera h) e 10, lettera h) della Convenzione OIL n.190. Questi ultimi sono destinati però a verifica nell'ambito

dell'ordinaria attività di vigilanza che, per l'anno in corso, prevede uno stanziamento iniziale da previsione di bilancio di € 9.500.000,00 (U.1.03.02.02.002.001 indennità di missione e trasferta).

Dall'articolo 10, pertanto, non discendono parimenti oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione riveste natura ordinamentale, potendosi fronteggiare gli eventuali adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Capo VI (articolo 11) concerne l'orientamento, formazione e sensibilizzazione.

Il nostro ordinamento risulta completamente allineato al disposto dell'articolo 11 nel senso che sono disponibili per i datori di lavoro di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori, misure di orientamento e formazione sui temi della violenza e delle molestie del lavoro, ivi compresa la violenza e la molestia di genere. Al riguardo si considerino, ad esempio, le somme che la PCM - Dipartimento delle Pari Opportunità destina (capitolo 496 del bilancio autonomo della PCM) al "piano contro la violenza sulle donne", finalizzato alla promozione dei diritti delle donne anche quali lavoratrici.

Dalla disposizione non discendono pertanto oneri per la finanza pubblica.

Il Capo VII (articolo 12) delinea le «**Modalità di applicazione**: ripetendo sostanzialmente le precedenti disposizioni convenzionali e non necessitando, pertanto, di specifiche norme di adattamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente dal Capo VIII (articoli 13-20), che riguarda le consuete disposizioni finali della Convenzione, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'applicazione del presente provvedimento non implica, quindi, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

20 MAG. 2020

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

